



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA



Anno 2026

Tit. VII

Cl. 1

Fasc. 2026-VII/1.53

N. Allegati 1

Rif. /

mf/TM/CP/AR

Oggetto: Procedura di selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel gruppo scientifico-disciplinare 04/GEOS-02 Paleontologia, geologia stratigrafica e sedimentologia, geologia strutturale e tettonica (Profilo SSD: GEOS-02/C Geologia strutturale e tettonica) presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia – Progetto GeoSciences RISE - CUP J13C26000140007 – Codice IPD05 – Decreto di indizione

LA RETTRICE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Università;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'art. 38 recante norme in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, l'art. 35 bis in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e l'art. 53, comma 16 ter, che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante le "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento dell'Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e ss.mm.ii.;



Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9182-9183-9185-9186
Email reclutamento.docenti@uninsubria.it
PEC ateneo@pec.uninsubria.it
Web www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Direzione Generale
Servizio Personale docente
Ufficio Reclutamento docenti
Piano III
Uff. 3.012.0
Si riceve su appuntamento

- Vista la Legge 15 aprile 2004, n. 106 ed il relativo D.P.R. 03 maggio 2006, n. 252 concernente le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3";
- Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 denominato "Codice dell'Amministrazione Digitale" e dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246";
- Visto il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" in particolare l'art. 22-bis rubricato "*Incarichi post-doc*" concernente la disciplina degli incarichi di lavoro a tempo determinato finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
- Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 e in particolare l'art. 15 recante "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 avente ad oggetto il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;
- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in particolare l'art. 19 concernente gli obblighi di trasparenza in materia di concorsi pubblici;
- Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";
- Visto il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013;
- Visto il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 avente ad oggetto "Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 dicembre 2010 n. 240" in vigore dal 9 maggio 2024;
- Visto il D.M. 6 agosto 2025, n. 592 recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.P.C.M. 13 luglio 2026 che ha adeguato, da ultimo, il trattamento economico del personale non contrattualizzato;

- Richiamata la Raccomandazione (2005/251/CE) della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005 e ss.mm.ii. riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato);
- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 308/2012 e modificato con D.R. n. 455/2019;
- Richiamato il "Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato" emanato con D.R. Rep. n. 656/2020 e modificato da ultimo con D.R. Rep. n. 1330/2025;
- Richiamato il Regolamento per la proprietà intellettuale di Ateneo, emanato con D.R. n. 5/2025;
- Richiamato il Regolamento per il conferimento di contratti di incarico post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. Rep. n. 111/2026;
- Richiamate le "Linee guida per lo svolgimento in modalità telematica della discussione pubblica con i candidati nelle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240";
- Richiamata la delibera n. 117/2026 del Consiglio di Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia del 22 luglio 2026, con cui è stata richiesta l'attivazione di n. 1 (una) procedura di selezione per il conferimento di un incarico post-doc dal titolo "*Analisi probabilistica della pericolosità da fagliazione superficiale cosismica per casi studio di siti nucleari e infrastrutture dell'Italia Meridionale*", di durata pari a 24 mesi, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 240/2010, per il gruppo scientifico-disciplinare 04/GEOS-02 Paleontologia, geologia stratigrafica e sedimentologia, geologia strutturale e tettonica (Profilo: SSD GEOS-02/C Geologia strutturale e tettonica) per la realizzazione del progetto dal titolo "Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese – MI_2124 - GeoSciences RISE" di cui è responsabile il Prof. Alessandro Maria Michetti;
- Accertato che il trattamento economico per l'assunzione in servizio del titolare dell'incarico post-doc di durata pari a 24 mesi, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 240/2010, del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia graverà in termini di costi finanziari, ai fini della presa di servizio, per un importo complessivo lordo ateneo di € 82.489,32 a carico dei seguenti fondi del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia relativi al "Progetto GeoSciences RISE"
 - CUP J13C26000140007 - di cui è responsabile il Prof. Alessandro Maria Michetti - UA.00.07
 - voce COAN CA.04.43.08.07.01 Contratti di ricerca art. 22 L. 240/2010;
- Considerato opportuno avviare la procedura di selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 240/2010, dal titolo "*Analisi probabilistica della pericolosità da fagliazione superficiale cosismica per casi studio di siti nucleari e infrastrutture dell'Italia Meridionale*", di durata pari a 24 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia

DECRETA

1. di indire la procedura di selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, avente ad oggetto: "*Analisi probabilistica della pericolosità da fagliazione superficiale cosismica per casi studio di siti nucleari e infrastrutture dell'Italia Meridionale*", di durata pari a 24 mesi, per lo svolgimento delle attività di ricerca nonché di



- collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, nell'ambito disciplinare e presso il Dipartimento indicati nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante;
2. di garantire la copertura finanziaria, per un importo complessivo lordo ateneo pari a € 82.489,32, con fondi del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia relativi al progetto "Progetto GeoSciences RISE" - CUP J13C26000140007 - di cui è responsabile il Prof. Alessandro Maria Michetti - UA.00.07 - voce COAN CA.04.43.08.07.01 Contratti di ricerca art. 22 L. 240/2010;
 3. di incaricare l'Ufficio Reclutamento docenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti.
- Varese, *data della firma digitale*

La Rettrice
Prof.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Tiziana Mariani
Tel. +39 0332 219181 – e-mail: tiziana.mariani@uninsubria.it

Allegato 1

PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) INCARICO POST-DOC, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA PARI A 24 MESI, AI SENSI DELL'ART. 22-BIS DELLA LEGGE N. 240/2010, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (CODICE IPD05)

L'uso del genere maschile è da intendersi riferito in maniera inclusiva a tutti i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Art. 1 – PROCEDURA

È indetta la procedura di selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico post-doc, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a 24 mesi, ai sensi dell'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le specifiche indicate nell'allegato 1a, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Per la descrizione dei contenuti del gruppo scientifico-disciplinare della procedura si rinvia al D.M. 2 maggio 2024, n. 639.

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.

Il titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero deve avere durata almeno triennale e, in caso di mancato possesso della dichiarazione di riconoscimento accademico (ex equipollenza – art. 74 D.P.R. n. 382/1980 o art. 38 D. Lgs. n. 165/2001) da parte dell'Autorità competente, è oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice esclusivamente ai fini del conferimento del presente incarico post-doc.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato presso le Università, gli Enti Pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382/1980;
- aver fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);
- aver fruito di incarichi post-doc, di cui all'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con istituzioni differenti, per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'incarico messo a bando, superi complessivamente i 3 (tre) anni, anche non continuativi, salvo eventuali deroghe previste al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

- essere stati titolari di posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis, 22-ter e 24 della Legge n. 240/2010, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382/1980, e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'incarico messo a bando, superi complessivamente gli 11 (undici) anni, anche non continuativi, tenuto conto che, ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- abbiano un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con la Rettrice, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

L'Amministrazione universitaria garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione indirizzata alla Magnifica Rettrice deve pervenire **entro e non oltre** il termine di **15 (quindici) giorni** a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale di Ateneo, **esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/uninsubria/>

Al riguardo i candidati sono invitati a consultare la guida illustrata sulla modalità di compilazione della domanda al medesimo link, pubblicata anche alla pagina concorsuale del sito internet istituzionale di Ateneo.

L'applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema e inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda e degli allegati in formato pdf.

Per coloro che accedono tramite SPID/CIE l'autenticazione avverrà in automatico senza necessità di registrazione.

Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Il sistema consente, per tutto il periodo di apertura del bando, il salvataggio della domanda in modalità bozza, così da poterla compilare a più riprese senza dover ripartire dall'inizio. Per procedere al perfezionamento della domanda, il candidato deve assicurarsi di premere, dopo il processo di firma, il tasto "presenta"; lo status della domanda apparirà come "presentata" e non più "bozza".

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Una volta presentata la domanda e ricevuto la mail di conferma, non sarà più possibile accedere a tale domanda per modificarla, ma sarà solamente possibile ritirarla cliccando nella pagina iniziale (cruscotto) il tasto "Ritira/Withdraw". Eventualmente il candidato potrà presentare una nuova domanda, entro il termine di scadenza.

Allo scadere del termine utile stabilito per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda telematica.

Saranno valide unicamente le domande perfezionate entro le ore 23.59 ovvero con status di "presentata".

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo una delle seguenti modalità di sottoscrizione:

Firma il documento sul server ConFirma

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma. Dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;

Firma digitalmente il documento sul tuo dispositivo elettronico

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso;

Firma il documento con firma autografa in modalità estesa e leggibile

Scaricare il documento, che non dovrà essere in alcun modo modificato, nel formato .pdf sul proprio computer. Stamparlo, apporre la firma autografa estesa e leggibile, effettuarne la scansione integrale in formato .pdf e caricare quest'ultimo nella piattaforma PICA unitamente a copia del documento di identità in corso di validità. La copia del documento d'identità si intende validamente prodotta se è stata precedentemente inserita nel sistema tra gli allegati alla domanda.

Autenticazione tramite SPID/CIE

In caso di autenticazione tramite SPID/CIE non occorrerà firmare la domanda e sarà sufficiente cliccare sul tasto "Presenta/Submit".

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Il servizio potrebbe subire momentanee sospensioni di carattere tecnico non dipendenti dall'Ateneo. Per le segnalazioni di problemi esclusivamente tecnici contattare direttamente il supporto tecnico presente nella home page di Pica in fondo alla pagina una volta selezionata l'Università di interesse.

Si raccomanda di accedere alla piattaforma PICA con congruo anticipo per evitare sovraccarichi del sistema.

Non sono ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la scadenza del bando.

Nella domanda il candidato dovrà indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, la residenza ed il recapito che elegge ai fini del concorso, nonché un recapito telefonico, di posta elettronica e/o **PEC** (scelta consigliata). Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Reclutamento docenti a mezzo PEC ateneo@pec.uninsubria.it o e-mail reclutamento.docenti@uninsubria.it

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato deve, obbligatoriamente, dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) i dati anagrafici;
- 2) la cittadinanza posseduta;
- 3) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura, se diverso dalla residenza, nonché un recapito telefonico, di posta elettronica e/o **PEC** (scelta consigliata);
- 4) il godimento dei diritti civili e politici;
- 5) di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 2 del presente bando;
- 6) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando l'articolo del Codice penale di riferimento, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- 7) se cittadino italiano: il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, precisando ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- 8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- 9) di non avere un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto di ricerca ovvero con la Rettrice, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 10) di non essere personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato presso le Università, gli Enti Pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382/1980;
- 11) di non aver fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dalla legge n. 79/2022 (RTT);

- 12) di non superare, con l'incarico post-doc di cui al presente bando, la durata complessiva di 3 anni, anche non continuativi, anche con istituzioni diverse, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, della Legge n. 240/2010;
- 13) di non aver già fruito di contratti di ricerca (art. 22 della Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis della Legge 240/2010) e di incarichi di ricerca (art. 22-ter, della Legge 240/2010) e di contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure track (art. 24 della Legge n. 240/2010), anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, per un periodo che, sommato alla durata prevista dell'incarico messo a bando, superi complessivamente gli 11 anni, anche non continuativi. Ai fini del calcolo della sopracitata durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- 14) di essere consapevole che, nel caso in cui il candidato risulti vincitore del presente bando, se dipendente di un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, dovrà essere collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, senza assegni, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio e per tutto il periodo del contratto;
- 15) di avere preso visione delle incompatibilità previste dall'art. 12 del presente bando di selezione;
- 16) di essere consapevole di non poter svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo;
- 17) l'eventuale necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi in relazione a disabilità, ai sensi della Legge n. 104/1992, e a disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), ai sensi del D.L. n. 80/2021 convertito con Legge n. 113/2021;
- 18) di essere consapevole che le comunicazioni ai candidati avverranno – se non disposto diversamente – tramite pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Università e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- 19) di essere consapevole che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso [...] è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia [...]”, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- 20) di essere consapevole che “[...] qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Reclutamento docenti.

Il candidato deve, altresì, allegare alla domanda presentata nella piattaforma informatica:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro);
- b) copia del codice fiscale (fronte e retro) - per i cittadini stranieri: se in possesso;
- c) curriculum vitae, redatto in lingua italiana o in lingua inglese, firmato e datato, da cui risulti puntualmente l'attività scientifico-professionale idonea allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;

I titoli, che il candidato ritiene utili per la valutazione, dovranno essere indicati nel curriculum vitae attraverso un'elencazione minuziosa, contenutisticamente completa, chiara ed esaustiva.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura di selezione non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice in quanto requisito di accesso alla selezione.

- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (*Fac-simile A*) datata, firmata e attestante il possesso di quanto riportato nel curriculum vitae. Il suddetto fac-simile deve essere utilizzato dai cittadini italiani e dai cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea.

I cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia devono presentare la documentazione citata nel curriculum utilizzando le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., **limitatamente** agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi di cui sopra, gli stati, le qualità personali e i fatti **devono** essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri;

- e) **pubblicazioni scientifiche** nel limite massimo, ove previsto all'allegato 1a, nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 4 del bando;
- f) eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della partecipazione;
- g) in caso di dottorato di ricerca conseguito all'estero: copia del decreto di equipollenza al titolo italiano per coloro che già lo possiedono **oppure** copia del titolo, corredata di traduzione in italiano o in inglese, del *Diploma Supplement* oppure della *Dichiarazione di Valore* redatta dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana in loco;

È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dal bando.

Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando, né è consentito il riferimento a documentazione presentata presso questa od altre amministrazioni o allegata ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 non possono essere presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i certificati devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Non verranno valutati i titoli presentati con modalità differenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Il candidato che rilasci dichiarazioni mendaci è soggetto alle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).

Art. 4 – TITOLI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

La documentazione, i titoli e le pubblicazioni che i candidati intendono presentare devono essere inviati esclusivamente in formato elettronico .pdf non modificabile tramite inserimento nell'apposita sezione della procedura telematica.

Ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte. Il candidato che intende presentare una pubblicazione che eccede lo spazio consentito può suddividere la stessa in più parti rispettando il numero progressivo indicato nell'elenco. (es. pubblicazione n. x, titolo ... –

parte I, pubblicazione n. x, titolo ... – parte II etc...). Il numero massimo di file .pdf caricabili è pari a 30.

In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, eventualmente indicato nell'allegato 1a del presente bando, la Commissione Giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine di inserimento nella domanda di partecipazione, fino alla concorrenza del limite stabilito.

Sono considerate ammissibili alla valutazione esclusivamente le pubblicazioni già edite secondo le norme vigenti o i testi accettati per la pubblicazione entro la data di scadenza del bando, purché corredati dall'attestazione di accettazione dell'editore, **pena l'esclusione della pubblicazione dalla valutazione**; nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza di tali condizioni. Nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel limite massimo delle pubblicazioni, ove previsto all'allegato 1a.

È onere del candidato, accertarsi prima del perfezionamento della domanda, di aver caricato tutti i titoli e le pubblicazioni verificando la sezione della procedura telematica PICA "Allegati/Attachments".

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine che, se diversa da italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle citate lingue. I testi tradotti devono essere presentati insieme con il testo in lingua originale.

Per le selezioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia prima del 02/09/2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Per i lavori stampati successivamente, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale e destinati all'uso pubblico" e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, regolamento di attuazione della citata legge.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli richiedendo i documenti originali da cui sono stati tratti i .pdf presentati nella domanda telematica.

Art. 5 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

I candidati sono tutti ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura:

- 1) la domanda inviata con modalità diversa e/o oltre il termine indicati all'art. 3 del bando;
- 2) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, secondo le modalità previste all'art. 3 del bando, ad eccezione di chi effettua l'autenticazione tramite SPID/CIE;
- 3) la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del bando;
- 4) la mancanza della copia del documento di identità in corso di validità essendo elemento essenziale per la validità della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- 5) la sussistenza di situazioni di incompatibilità;
- 6) l'inosservanza delle disposizioni contenute nelle *"Linee guida per lo svolgimento in modalità telematica della discussione pubblica con i candidati nelle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240"*.

L'esclusione è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato della Magnifica Rettrice ed è notificata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Art. 6 – RINUNCIA DEL CANDIDATO ALLA PROCEDURA

L'eventuale rinuncia del candidato alla procedura di selezione dovrà essere inviata alla Magnifica Rettrice.

L'Ufficio Reclutamento docenti avrà cura di darne comunicazione alla Commissione entro la prima riunione successiva alla data di ricevimento, a decorrere dalla quale la rinuncia produrrà i suoi effetti.

Art. 7 – COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione è nominata dalla Rettrice in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti di incarico post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. Rep. n. 111/2026.

Art. 8 – LAVORI DELLA COMMISSIONE

La valutazione dei candidati avviene mediante procedura comparativa per titoli e colloquio ed è volta a verificare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico.

I candidati sono valutati sulla base dei seguenti criteri:

- a) attinenza e rilevanza del curriculum scientifico professionale e dei titoli; attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte; eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione;
- b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione;
- c) colloquio volto a valutare l'idoneità allo svolgimento e alla realizzazione delle attività oggetto dell'incarico.

Durante il colloquio verrà accertata la conoscenza delle lingue straniere/italiana, se previsto dall'allegato 1a.

La commissione ha a disposizione 100 punti.

La selezione si intende superata con un punteggio complessivo minimo di 60/100.

Nella prima riunione la Commissione definisce i criteri di valutazione, l'articolazione dei punteggi, la data e la modalità del colloquio, e la modalità di accertamento della lingua straniera. Il relativo verbale è pubblicato nel sito internet istituzionale di Ateneo alla pagina della procedura di selezione e, per almeno sette giorni, all'Albo Ufficiale.

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione dei candidati al colloquio, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

Successivamente la Commissione prende visione dei nominativi e della documentazione presentata dai candidati ed effettua la valutazione di cui ai punti a) e b) precedentemente elencati mediante l'espressione di un giudizio e l'attribuzione del relativo punteggio nel rispetto dei limiti riportati nell'allegato 1a.

I punteggi attribuiti saranno resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio, mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e nel sito internet istituzionale alla pagina della procedura di selezione. I candidati saranno identificati esclusivamente mediante il codice ID assegnato alla domanda di partecipazione nel sistema PICA.

Successivamente, la Commissione effettua il colloquio con i candidati, in seduta pubblica.

La mancata partecipazione da parte dei candidati sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla procedura di selezione.

Qualora si verificassero cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più Commissari, in virtù delle quali il colloquio già fissato non possa essere espletato nella data stabilita, la comunicazione ai candidati relativa al rinvio del colloquio verrà effettuata nel più breve tempo possibile. La nuova convocazione dei candidati verrà pubblicata all'Albo Ufficiale, e resa nota anche sul sito internet istituzionale di Ateneo – sezione bandi e concorsi – alla pagina della procedura concorsuale con valore di notifica a tutti gli effetti.

Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio complessivo e redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio ed individua il vincitore della selezione.

In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato nel ruolo in Ateneo e subordinatamente, in caso di ulteriore parità, al candidato di età anagrafica minore.

La graduatoria di merito è valida per 180 giorni dall'approvazione degli atti e può essere utilizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del Regolamento di Ateneo.

Art. 9 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. La Rettrice può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, la Rettrice provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Nel caso in cui la Rettrice riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti con provvedimento motivato alla Commissione, assegnandole un nuovo termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Gli atti della procedura di selezione sono approvati con decreto della Rettrice entro trenta giorni dalla loro consegna.

I candidati possono prendere visione dell'esito della procedura all'Albo Ufficiale di Ateneo o nel sito internet istituzionale di Ateneo - sezione bandi e concorsi - alla pagina della procedura concorsuale.

Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

Art. 10 – RAPPORTO DI LAVORO

L'incarico post-doc si configura quale rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno.

L'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato di incarico post-doc, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'interessato è invitato a sottoscrivere il contratto di incarico post-doc, preferibilmente con firma digitale certificata.

Il rapporto di lavoro è disciplinato dagli articoli 2, 10, 11, 14 e 15 del Regolamento di Ateneo, dalle disposizioni normative vigenti in materia e dal contratto individuale.

Il titolare del contratto di ricerca è soggetto a un periodo di prova della durata di trenta giorni di effettivo servizio, decorsi i quali il contratto si intende tacitamente confermato. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo del

preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

Le cause di estinzione del rapporto di lavoro sono disciplinate dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo e dalle disposizioni vigenti in materia.

Il contratto di incarico post-doc ha ad oggetto attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.

L'attività di ricerca comprende lo svolgimento delle attività relative al programma di ricerca oggetto dell'incarico post-doc, l'attività di studio e aggiornamento scientifico.

L'attività didattica è assegnata dal Dipartimento di afferenza e può includere lo svolgimento di lezioni frontali fino ad un massimo di 80 ore, compiti relativi ad attività accessorie di supporto e affiancamento ai corsi di insegnamento ufficiali (a titolo esemplificativo le esercitazioni extra-curricolari, collaborazione ai seminari, l'assistenza in laboratorio, il tutoraggio di tirocinio, stage, la partecipazione alle attività di verifica della preparazione iniziale degli studenti), ad attività di servizio agli studenti, senza costi aggiuntivi e solo qualora tali funzioni non siano attribuibili ai docenti e ai ricercatori dello stesso Dipartimento.

L'attività di terza missione comprende le attività di valorizzazione economica della conoscenza, promossa attraverso i processi di innovazione della ricerca e la produzione di beni pubblici, sociali e culturali nell'ambito delle attività di iniziativa del Dipartimento di afferenza.

L'incarico post-doc può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera, CNR o altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca e di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto dell'incarico, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.

La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.

In caso di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile Scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca e la normativa vigente.

La titolarità dei contratti di incarico post-doc non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D-Lgs. 25 maggio 2017 n. 75.

L'incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il titolare del contratto di incarico post-doc è tenuto al rispetto del "Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato" e del Regolamento per la proprietà intellettuale dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 11 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico complessivo (24 mesi) del titolare dell'incarico post-doc ammonta a € 58.324,40 lordo percipiente.

Il trattamento economico non è soggetto ad indicizzazione né a rivalutazione annuale. Per tutta la durata del contratto, si applicano le condizioni economiche in atto al momento della stipula del contratto.

I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

L'Ateneo provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.

Art. 12 – INCOMPATIBILITÀ

I contratti di incarico post-doc sono incompatibili con:

- a) la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
- b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- c) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca (RTT);
- d) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 240/2010 anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
- e) la titolarità degli incarichi di ricerca di cui all'art 22-ter della legge 240/2010 anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
- f) la titolarità di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 nel testo previgente l'entrata in vigore della legge n. 79/2022, anche presso altre Università o Enti Pubblici di ricerca;
- g) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati.

Qualora dipendente di un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, il vincitore della presente selezione dovrà essere collocato, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio e per tutto il periodo del contratto.

Le suddette condizioni devono essere effettive dal momento della stipula del contratto.

Il vincitore della selezione effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Nell'ipotesi di accertata incompatibilità, l'Università diffiderà per iscritto il titolare dell'incarico post-doc al fine di far cessare la situazione di incompatibilità entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida. Decorso detto termine senza che la situazione di incompatibilità sia cessata, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

In caso di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile Scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca e la normativa vigente. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni, la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi presso enti terzi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.

Il titolare del contratto di incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

La titolarità dei contratti di incarico post-doc non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, degli Enti Pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382/1980 né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75.

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi delle Leggi in materia di protezione dei dati personali, intendendosi con tale termine (i) il Regolamento EU 2016/679 “GDPR” (ii) il D.Lgs 196/2003, come emendato dal D.lgs 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, (iii) le linee guida e i provvedimenti emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e infine (iv) le linee guida e i provvedimenti applicabili del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali (“EDPB”, ex Gruppo di lavoro Art. 29). Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi dell’Insubria. I dati personali forniti in occasione della partecipazione al bando sono trattati esclusivamente per la gestione e la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali e per assolvere gli obblighi di legge e regolamentari, quali quelli fiscali, contabili e retributivi. I dati sono trattati in formato prevalentemente elettronico, da parte del personale di segreteria ed amministrazione debitamente istruito e formato. L’Università adotta misure di sicurezza in linea con quanto richiesto dalla normativa, applicando misure idonee a proteggere in modo adeguato anche eventuali categorie particolari di dati o relativi a condanne penali o reati, qualora conferiti. I dati non sono comunicati a terzi né sono trasferiti fuori dall’Unione Europea. L’Università si avvale di fornitori di servizi informatici per la gestione dei propri sistemi, che agiscono su incarico della stessa nella gestione dei servizi di assistenza, nonché di professionisti esterni per alcune attività di carattere contabile e fiscale. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra indicate e per l’assolvimento degli obblighi civilistici (10 anni ai sensi dell’art. 2220 c.c.); i dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo in base alla normativa vigente in materia di archiviazione anche per finalità storica imposti dalla normativa vigente (D.P.R. 445/2000, D.Lgs. 42/2004, D.P.C.M. 3 dicembre 2013). Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 (ad esempio, accesso ai dati, rettifica e correzione dei dati, o loro cancellazione se non più necessari) è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati inviando la richiesta via mail all’indirizzo privacy@uninsubria.it. Non è richiesto il consenso al trattamento in quanto il trattamento è necessario per l’instaurazione di un rapporto contrattuale (art. 6.1(b) del Regolamento), per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6.1 (c) del Regolamento) o a fini di difesa in giudizio sulla base del legittimo interesse (art. 6.1(f) del Regolamento). Tutti i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Ufficio Reclutamento docenti e trattati dall’Università esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata.

Art. 14 – INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L’Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo alla pagina https://uninsubria.amministrazionetrasparente.cineca.it/pagina44_piano-della-performance.html

Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell’espletamento della procedura di cui al presente bando possono essere inviate all’indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.

Art. 15 – CARTA EUROPEA DEI RICERCATORI E CODICE DI CONDOTTA

La selezione per il conferimento di contratti di ricerca sarà conforme alla Carta europea dei ricercatori (ECR) e al Codice di condotta per il reclutamento di ricercatori (CCRR) e Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità della ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria, i quali forniscono il quadro generale delle linee guida e dei requisiti per i ruoli, le responsabilità e i diritti di tali posizioni, garantendo che le procedure di selezione siano aperte, trasparenti e meritocratiche. L'Università dell'Insubria ha ricevuto il riconoscimento di qualità europeo "HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers" nel febbraio 2019: tale certificazione riconosce lo sforzo delle organizzazioni nell'attuazione della Carta e del Codice nelle loro politiche e prassi e, infine, individua quelle università e istituzioni che creano e promuovono un ambiente di ricerca stimolante e incoraggiante.

Art. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: dott.ssa Tiziana Mariani – Responsabile dell'Ufficio Reclutamento docenti.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Reclutamento docenti +39 0332 21-9183-9185-9186 - e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it.

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, nonché il Regolamento per il conferimento dei contratti di incarico post-doc ai sensi dell'art. 22-bis della legge n. 240/2010 emanato con D.R. Rep. n. 111/2026.

Art. 18 – PUBBLICAZIONE

Il bando è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito internet istituzionale dell'Università (www.uninsubria.it) ed è dato avviso nel sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (<https://bandi.mur.gov.it/>) e dell'Unione Europea (<https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search>).

Allegato 1a

Codice concorso	IPD05
-----------------	-------

Analisi probabilistica della pericolosità da fagliazione superficiale cosismica per casi studio di siti nucleari e infrastrutture dell'Italia Meridionale nell'ambito del Progetto "Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese – MI_2124 - GeoSciences RISE" CUP: J13C26000140007 di cui è responsabile il Prof. Alessandro Maria Michetti del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria
--

Numero posti	1
Tipologia	Incarico Post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 240/2010
Durata del contratto	24 mesi
Gruppo scientifico-disciplinare	04/GEOS-02 Paleontologia, geologia stratigrafica e sedimentologia, geologia strutturale e tettonica
Profilo (SSD)	GEOS-02/C Geologia strutturale e tettonica
Dipartimento	Scienza e Alta Tecnologia - DiSAT
Titolo dell'incarico post-doc	Analisi probabilistica della pericolosità da fagliazione superficiale cosismica per casi studio di siti nucleari e infrastrutture dell'Italia Meridionale
Responsabile della ricerca	Prof. Alessandro Maria Michetti
Sede prevalente di servizio	Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia Via Valleggio 11, 22100 Como
Descrizione delle attività da svolgere	Attività di ricerca: Valutazione probabilistica di fagliazione superficiale (PFDHA) ed esecuzione di indagini geologiche finalizzate alla caratterizzazione di Faglie Attive e Capaci in corrispondenza di siti selezionati su territorio italiano. Attività didattica: Didattica integrativa e affidamento di insegnamenti in area Scienze della Terra per i corsi di Laurea in Scienze Ambiente Natura e Scienze Ambientali. Collaborazione alle attività di Terza missione: Attività di <i>public engagement</i> e orientamento nei progetti di Formazione Scuola Lavoro.
Attività assistenziale (Rif. art. 11 c.5 del Regolamento):	NO

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare <i>(ivi compresa la tesi di dottorato se si intende presentarla)</i>	n. 3
Prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera	SI – Inglese L'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera avverrà contestualmente al colloquio.
Prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per stranieri	SI
Copertura finanziaria	Fondi del progetto "Progetto GeoSciences RISE" - CUP J13C26000140007

Criteri di valutazione e punteggi	
a) Attinenza e rilevanza del curriculum scientifico professionale e dei titoli; attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte; eventuali esperienze lavorative , in relazione ai contenuti del settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.	massimo 30 punti
b) Attinenza delle pubblicazioni allegate con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.	massimo 30 punti
c) Colloquio volto a valutare l'idoneità allo svolgimento e alla realizzazione delle attività oggetto dell'incarico.	massimo 40 punti
Totale	Massimo 100 punti

Colloquio con i candidati
Il colloquio si terrà in lingua italiana. La data, l'orario e la modalità del colloquio saranno stabiliti dalla Commissione Giudicatrice con un preavviso per i candidati di almeno 15 gg. Contestualmente verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. I candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Informativa sul trattamento dei dati personali di candidati a procedure di selezione per il conferimento di contratti di ricerca espletate attraverso il portale PICA (<https://pica.cineca.it>) ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, *General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679*, in seguito “GDPR”), e al Codice della Privacy D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali forniti per consentire l'accesso al portale PICA e per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di selezione per il conferimento di contratti di ricerca e delle eventuali successive procedure di assunzione sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. Regolamento UE 2016/679, d'ora in avanti GDPR, e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

La presente informativa è resa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, a coloro che intendono partecipare alle procedure di reclutamento del personale docente presso l'Ateneo. In proposito si precisa sin d'ora che l'accesso alla procedura di presentazione delle candidature è possibile tramite due modalità: o mediante autenticazione sul portale PICA/CINECA (inserendo *username* o *password*) o mediante autenticazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o con Carta d'Identità Elettronica (CIE). In quest'ultimo caso, non sarà necessario procedere alla presentazione della domanda firmata.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona della Magnifica Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it o l'indirizzo PEC: privacy@pec.uninsubria.it.

2. Oggetto del trattamento

I dati trattati sono:

- a) dati relativi all'autenticazione. In particolare: (i) in caso di accesso tramite autenticazione sul portale PICA/CINECA, saranno trattati username e password; (ii) in caso di accesso tramite SPID/CIE, saranno trattati nome e cognome, codice fiscale, telefono ed e-mail;
- b) dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza), documento di identità, contatti, titolo di studio conseguito, curriculum vitae, dati relativi alla prestazione o meno del servizio militare, coordinate di conto corrente; firma (come apposta sulla domanda, qualora la stessa sia presentata tramite accesso al portale PICA/CINECA);
- c) dati relativi alla composizione del nucleo familiare e dati anagrafici dei singoli componenti;
- d) dati relativi alle carriere precedenti;
- e) dati relativi alle procedure di selezione (es. esiti delle procedure di selezione);
- f) dati particolari (art. 9 del Regolamento):
 - origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato)
 - stato di salute per il personale appartenente alle categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68,
- g) dati giudiziari (art. 10 del Regolamento):
 - dati relativi a condanne penali, reati che prevedono la destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impieghi civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

- h) i dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure *software* relative al funzionamento del portale PICA acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al servizio, gli indirizzi in notazione URI (*Uniform Resource Identifier*) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della seguente finalità:

3.1 Finalità obbligatorie per legge – il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

- a) per la gestione del processo di iscrizione al portale PICA/CINECA tramite SPID/CIE;

3.2 Finalità contrattuali – il trattamento si basa sull'esecuzione di un contratto o di richieste precontrattuali.

- b) gestione della presentazione di istanza di partecipazione alla procedura concorsuale (ivi incluso l'accesso all'area di presentazione delle domande tramite utilizzo di username e password sul portale PICA/CINECA, qualora gli Interessati ricorrano a tale strumento di accesso);
c) gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle successive procedure di nomina e assunzione per i vincitori;

3.3 Finalità obbligatorie per legge – il trattamento si basa su un obbligo di legge

- d) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di selezione e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione;
e) trattamento di dati giudiziari;
f) espletamento delle procedure di selezione;

3.4 Finalità basate su interesse pubblico – il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

- g) trattamenti di dati particolari, ossia dati relativi all'origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato);
h) trattamenti relativi allo stato di salute per le categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

3.5 Finalità basate su un legittimo interesse

- i) per quanto riguarda i dati di navigazione, questi vengono utilizzati ai soli fini di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del servizio, controllarne il corretto funzionamento, svolgere attività di monitoraggio a supporto della sicurezza del servizio e per individuare le azioni volte al miglioramento del servizio;
j) per l'accertamento di reati informatici per l'adempimento a specifiche richieste dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative;
k) per perseguimento dell'interesse pubblico a fronte di richieste dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative.

La base giuridica dei trattamenti è, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera e) del GDPR, necessaria per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Università; ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b) del GDPR, la necessità di adempiere all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) e, per i dati particolari, l'art. 9 comma 2 lettera b) e per i dati giudiziari, l'art. 10, è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento; ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) nonché dell'art. 2 sexies, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., la necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento. (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, L. 240/2010; dpcm 3 dicembre 2013).

4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR.

I trattamenti, effettuati dal Consorzio CINECA, in qualità di Responsabile del trattamento per conto del Titolare, l'Università degli Studi dell'Insubria, sono relativi alle finalità descritte ai punti 3.1 e 3.5 rispettano le indicazioni del GDPR agli artt. da 5 a 11 e in osservanza di questi principi così come enunciati dal GDPR:

- Liceità;
- Minimizzazione, ovvero i trattamenti effettuati utilizzano il minimo dei dati indispensabili alla finalità per la quale sono stati raccolti;
- Limitazione, ovvero i trattamenti sono limitati alle finalità descritte al punto 3;
- Sicurezza, ovvero Università degli Studi dell'Insubria garantisce l'applicazione delle misure di sicurezza previste dagli standard internazionali e suggerite dalle migliori pratiche del settore;
- Correttezza, Università degli Studi dell'Insubria mette a disposizione gli strumenti per mantenere aderenti alla realtà i dati;
- Integrità, Università degli Studi dell'Insubria adotta le migliori pratiche di gestione dei dati affinché vengano ridotti al minimo gli errori nella gestione dei dati.

Potranno essere operate estrazioni dei file di log (relativi alle attività compiute attraverso la piattaforma), anche mediante incroci ed elaborazioni di tali dati per identificare i responsabili di abusi e/o attività illecite operate dagli interessati o da terzi.

5. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi dell'Insubria regolarmente autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

In particolare, potranno essere comunicati a:

- Membri delle Commissioni esaminatrici
- MUR, nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie previste
- Centro per l'Impiego territorialmente competente per i titolari di contratti di ricerca;
- Soggetti pubblici e privati per la gestione del rapporto instaurato con l'Università;
- INAIL, INPS, Autorità di P.S., Autorità giudiziaria; Sportello unico per l'immigrazione e/o altre Autorità previste dalla Legge.

- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono presso l'Università e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR. Il Responsabile esterno del Trattamento è:

- CINECA Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del servizio ESSE3 – con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO);

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare.

6. Trasferimento dati all'estero

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

7. Periodo di conservazione dei dati

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità. I dati personali inerenti all'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo in base alla normativa vigente in materia di archiviazione anche per finalità storica imposti dalla normativa vigente (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013).

8. Diritti dell'Interessato.

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Università degli Studi dell'Insubria, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.

La S.V. ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@uninsubria.it

10. Reclamo

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o all'Autorità Garante dello Stato dell'UE in cui l'Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.

11. Eventuali modifiche all'informativa

La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.